



COMUNE DI TOSSICIA

Provincia di Teramo

Via Salita del Castello 64049 - C.F. 80000370678 - P.I. 00235690674

Tel. 0861/698014 - fax 0861/698170

ORIGINALE

ORDINANZA SINDACALE

N. 34 DEL 17-06-2019

Oggetto: Divieto di accensione fuochi nel periodo 15 giugno/30 settembre.

IL SINDACO

Richiamata la Legge 21 Novembre 2000 n. 353, Legge quadro in materia di incendi boschivi;

Vista la Legge Regionale n. 3/2014, Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della Regione Abruzzo promuovendo da parte degli Enti locali, campagne di informazione alla popolazione in merito alle cause determinanti l'innescio di incendio, la sua propagazione e le norme comportamentali da rispettare, avvalendosi di ogni forma di comunicazione e che prevede il divieto di accendere fuochi nel periodo a rischio di incendio (15 giugno / 30 settembre) per abbruciamento di stoppie e residui di vegetazioni compresi quelli delle utilizzazioni boschive;

Vista la nota della Prefettura di Teramo – Ufficio Territoriale del Governo, prot. 39197 del 14.06.2019, avente ad oggetto: "Campagna antincendi boschivi per la stagione estiva 2019, Raccomandazioni operative per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, di interfaccia ed ai rischi conseguenti", Stagione estiva 2017 - Misure di sicurezza e vigilanza";

Vista la Direttiva del PCM prot. PRE/0017624 DEL 01 Aprile 2019 recante "Raccomandazioni operative per un più efficace contrasto agli incendi boschivi" in tema di precisione, prevenzione e lotta attiva delle condizioni predisponenti gli incendi boschivi;

Viste le ulteriori leggi nazionali e regionali;

Considerato che la presenza di stoppie, fieno ed erbacce nei terreni incolti o boscati può costituire strumento di propagazione di incendio;

RENDE NOTO

- E' **vietato** nel periodo di massima pericolosità (dal 15 giugno al 30 settembre) compiere azioni che possono arrecare pericolo mediato o immediato di incendio nelle zone boscate ed in tutti i terreni condotti a coltura agraria, a pascolo o incolti;

IN PARTICOLARE

E' vietato depositare e dar fuoco alle immondizie di qualsiasi natura, appiccare incendi per dar fuoco a stoppie o residui di lavorazioni senza autorizzazione, così come in seguito disposto;

E' vietato l'accensione non autorizzata di fuochi per qualsivoglia finalità (ripuliture di erbe ed arbusti, barbecue, fuochi di bivacco e di campeggi temporanei etc.),

E' vietato nel periodo di massima pericolosità per rischio incendi boschivi, l'abbruciamento delle stoppie e degli altri residui di lavorazione agro-silvo-pastorale;

Tutti gli Enti ed i privati possessori a qualsiasi titolo di boschi, terreni agrari, prati pascolo e terreni incolti, devono adoperarsi in ogni modo al fine di evitare il possibile insorgere e la propagazione di incendi.

Si riportano i numeri dei telefoni di emergenza ai quali far pervenire le segnalazioni in atto:

- Sala Operativa Unificata Permanente della Regione Abruzzo: **0862-311526**

Numeri verde **800.861.016** oppure **800.860.146**

- **115 Vigili del Fuoco**

- **112 / 1515 Arma dei Carabinieri/ Forestali;**

La presente Ordinanza viene resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito Internet Istituzionale; gli agenti della Polizia Municipale e quelli della forza pubblica sono incaricati della vigilanza e del rispetto del provvedimento secondo le leggi vigenti.

I soggetti inadempienti che, per l'inosservanza della presente Ordinanza, saranno responsabili

dei danni che, a seguito di incendio, si dovessero verificare a carico di persone e/o beni e immobili, saranno conseguentemente deferiti all'Autorità competente, ai sensi degli artt. 423-423 bis-449 e 650 del Codice Penale.



IL SINDACO

Avv. *Emanuela Rispoli*